## GIOCO D'AZZARDO E DETERRENZA: BREVI NOTE SUI SUSCEPTORES

#### Giovanbattista Greco\*

1. Il gioco d'azzardo a Roma tra società e diritto – 2. Un tentativo di delimitazione della categoria dei *susceptores* – 3. Gli ambiti di operatività della *denegatio actionis* richiamata in D. 11.5.1. pr. – 4. Osservazioni conclusive.

# 1. Il gioco d'azzardo a Roma tra società e diritto

Il gioco d'azzardo, com'è noto, era molto praticato presso i Romani.

Con il sostantivo '*alea*' essi indicavano tutte quelle competizioni in cui la vittoria dipendeva esclusivamente dalla temerarietà dei partecipanti e dal caso, a nulla rilevando le abilità individuali<sup>1</sup>.

Intrattenimenti di questo tipo dovevano risultare particolarmente seduttivi se, come riportatoci dalle fonti, la loro diffusione non trovava argine nelle differenze di ceto.

Di 'aleatores' se ne rinvenivano anzitutto presso la classe servile.

Tanto ci è testimoniato indirettamente da D. 21.1.19.1, dove Ulpiano sostiene che il venditore di uno schiavo è tenuto a garantire che questi abbia effettivamente le caratteristiche dichiarate, compresa la sua estraneità alla pratica del gioco d'azzardo<sup>3</sup>.

Inclini all'*alea* erano anche gli strati più elevati della società. Così, Marco Antonio non avrebbe mancato di abusare delle prerogative connesse alla carica pur di dedicarsi al gioco assieme a chi risultava a lui più gradito<sup>4</sup>; Augusto sarebbe stato capace di accumulare consistenti perdite di denaro<sup>5</sup>; Nerone avrebbe effettuato puntate ai dadi di importo smodato<sup>6</sup>.

<sup>\*</sup> Dottorando di ricerca in Scienze Giuridiche presso l'Università di Salerno.

<sup>1</sup> Si veda la voce corrispondente in F. WAGNER, Lexicon Latinum seu [...] Universae Phraseologiae Corpus Congestum [...], Bruges, 1878, 38.

<sup>2</sup> Il gioco d'azzardo più diffuso era quello dei dadi, di cui si conoscevano due tipologie: le tesserae e i tali. Le prime presentavano sei facce, marcate con i numeri I, II, III, IV, V, VI. Dei secondi si consideravano solo le quattro facce in senso longitudinale su cui erano impressi, in reciproca opposizione, i numeri uno, sei, tre e quattro. Ciascun lancio prevedeva l'impiego di tre tesserae e quattro tali. Il lancio maggiormente fortunato, detto 'Venus', si aveva realizzando tre sei con le tesserae e numeri diversi quanto ai tali. Il lancio più sfortunato, denominato 'canis', era quello in cui ciascuna tessera mostrava la faccia con il numero uno e i tali davano numeri identici. Con un altro gioco, simile all'odierna morra, si chiedeva ai partecipanti di indovinare i numeri che l'avversario avrebbe mostrato con le dita. Diffusamente v. A. ADAM, Roman antiquities: or, An account of the manners and customs of the Romans; designed to illustrate the Latin classics, by explaining words and phrases, from the rites and customs to which they refer, New York, 1819, 436 ss.

<sup>3 «</sup>Plane, si dixerit aleatorem non esse, furem non esse, ad statuam numquam confugisse, oportet eum id praestare»

<sup>4</sup> Tanto è riferito in Cic. Phil., 2,23,56: «Restituebat multos calamitosos. In iis patrui nulla mentio. Si seuerus, cur non in omnis? si misericors, cur non in suos? Sed omitto ceteros; Licinium Denticulum de alea condemnatum, conlusorem suum, restituit; quasi uero ludere cum condemnato non liceret; sed ut, quod in alea perdiderat, beneficio legis dissolueret».

<sup>5 «[...]</sup> Inter cenam lusimus geronticos et heri et hodie; talis enim iactatis, ut quisque canem aut senionem miserat, in singulos talos singulos denarios in medium conferebat, quos tollebat universos, qui Venerem iecerat." Et rursus aliis litteris: "Nos, mi Tiberi, Quinquatrus satis iucunde egimus; lusimus enim per omnis dies forumque aleatorium calfecimus. Frater tuus magnis clamoribus rem gessit; ad summam tamen perdidit non multum, sed ex magnis detrimentis praeter spem paulatim retractum est. Ego perdidi viginti milia nummum meo nomine, sed cum effuse in lusu liberalis fuissem, ut soleo plerumque. Nam si quas manus remisi cuique exegissem aut retinuissem quod cuique donavi, vicissem vel quinquaginta milia [...]». (Suet.,Aug. 71).

Malgrado i temperamenti di giudizio imposti dal rango degli interessati, la predilezione verso svaghi di puro rischio, specie quando risultava particolarmente marcata, costituiva generale motivo di discredito: la fama di 'aleator' era equiparata a quella di lenoni, adulteri, e dissoluti<sup>7</sup>.

L'avversione verso il gioco e i giocatori trovava alimento in ragioni tra loro convergenti: la necessità di impedire spostamenti di ricchezza che non fossero collegati allo svolgimento di attività produttive; la volontà di preservare risorse per finalità di risparmio; l'esigenza di contrastare il radicamento di attività illecite. Né può tacersi una specifica preoccupazione imposta dal carattere timocratico delle strutture sociali e costituzionali romane: «Il depauperamento di un *pater familias*, che perde le proprie sostanze al gioco, porta all'iscrizione della famiglia in una classe inferiore del censo, precludendo anche la possibilità di una brillante carriera politica ai membri della famiglia stessa»<sup>8</sup>.

In ambito giuridico, il disvalore che connotava l'azzardo trovava riscontro, quantomeno durante l'epoca repubblicana, nell'esistenza di un'*actio in quadruplum*, probabilmente detta 'de aleatoribus', proponibile contro i giocatori da parte di qualunque cittadino<sup>9</sup>.

Al Digesto può farsi invece risalire la nullità del patto di gioco, almeno di quello turpe<sup>10</sup>: di regola, al vincitore non era dato di poter reclamare la posta che non gli fosse stata versata<sup>11</sup>. Quando pure ne ricevesse spontaneamente il pagamento, questo restava ripetibile da parte del perdente o, se si trattasse di servo o *filius familias*, su iniziativa, rispettivamente, del *dominus* o del *pater*. Contro il padrone era data poi un'azione *de peculio* nei limiti di quanto fosse rimasto della vincita se ad incassarla era stato un suo schiavo. Gli emancipati ed i liberti perdenti potevano attivarsi per il recupero, in via utile, contro il *pater familias* e il patrono<sup>12</sup>. Per intervento di Giustiniano, il termine prescrizionale dell'azione di ripetizione venne fissato in cinquant'anni. Si stabilì anche che gli eredi del perdente potessero esigere la restituzione di

<sup>6 «</sup>Nullam vestem bis induit. Quadringenis in punctum sestertiis aleam lusit [...]» (Suet. Nero., 30,3) 7 Tanto risulta da Cic., Phil. 8,26 e Catil. 2,23.

<sup>8</sup> A. BOTTIGLIERI, *Il gioco d'azzardo in diritto romano*, in F. LUCREZI (a cura di) *Minima de poenis*, vol. I, Napoli, 2015, 58.

<sup>9</sup> Si trattava indubbiamente di un'actio popularis, per come descritta in Plaut., Persa, 62-74: «Neque quadruplari me volo; neque enim decet/ sine meo periclo ire aliena ereptum bona / neque illi qui faciunti mihi placent. Planen loquor? / Nam publicae rei causa quicumque id facit / magis quam sui quaesti, animus induci potest / eum esse civem et fidelem et bonum. / Sed si legirupam qui damnet, det in publicum / dimidium; atque etiam in ea lege adscribier / ubi quadruplator quempiam inieit manum / tantidem ille illi rursus iniciat manum, / ut aequa parti prodeant ad trisviros. / Si id fiat, ne isti faxim nusquam appareant / qui hic albo rete aliena oppugnant bona». In tema v. Y. RIVIÈRE, Les quadruplatores: la rèpression du jeu, de l'usure et quelques autres délits sous la Republique romaine, in Mélanges École Française de Rome (MEFRA), 109.2, Roma, 1997, 577 ss.; F. DE MARTINO, I "quadruplatores" nel "Persa" di Plauto, in Labeo, 1955, 32 ss.

<sup>10</sup> L'ipotesi che fossero sanzionati con la nullità solo i giochi turpi e che, quindi, il diniego dell'azione e la ripetibilità della perdita non implicassero necessariamente una invalidità sostanziale del gioco può leggersi in G. IMPALLOMENI, *In tema di gioco*, in *Sodalitas. Scritti in onore di Antonio Guarino*, Napoli, 1984, 2331 ss.

<sup>11</sup> La circostanza che i debiti contratti durante i *Saturnalia* fossero produttori di legittimi effetti giuridici è stata argomentata osservando quanto accadeva nei Comuni italiani, dove quell'usanza avrebbe resistito durante il Medioevo. Infatti la legislazione statutaria di parecchie città, pur essendo dichiaratamente contraria ai giuchi d'azzardo, li autorizzava durante le feste natalizie, e in certi casi anche durante quelle pasquali, o di calendimaggio, o estive o patronali» (U. GUALAZZINI, voce 'Giuochi e scommesse (storia)' in *Enciclopedia del Diritto*, XIX, Milano, 1970, 45).

<sup>12</sup> D. 11.5.4.1: «Si servus vel filius familias victus fuerit, patri vel domino competit repetitio. item si servus acceperit pecuniam, dabitur in dominum de peculio actio, non noxalis, quia ex negotio gesto agitur: sed non amplius cogendus est praestare, quam id quod ex ea re in peculio sit».

quanto versato dal *de cuius* per motivi di gioco. Alla loro inerzia avrebbero potuto sopperire i decurioni della città e i *defensores locorum*, all'uopo sottoposti alla vigilanza dei vescovi, coadiuvati dai governatori provinciali<sup>13</sup>.

La materia è stata indagata dalla scienza romanistica in maniera abbastanza esaustiva<sup>14</sup>.

Qualche riflessione ulteriore pare tuttavia opportuna circa il trattamento riservato a coloro che, pur rimanendo estranei alla partita, ne agevolassero materialmente lo svolgimento. Tenteremo di segnare con precisione i confini di questo novero di soggetti e di approfondire il meccanismo sanzionatorio loro dedicato.

# 2. Un tentativo di delimitazione della categoria dei susceptores

L'indagine sull'ambito dei soggetti attenzionati dalla normazione in materia alearia, poiché responsabili di una condotta facilitatrice della pratica del gioco d'azzardo, può legittimamente prendere avvio da D. 11.5.1. pr.:

«Praetor ait: 'Si quis eum, apud quem alea lusum esse dicetur, verberaverit damnumve ei dederit sive quid eo tempore dolo eius subtractum est, iudicium non dabo  $\lceil ... \rceil$ '»

Il testo ci segnala che, per determinazione pretoria, relativamente ad una serie di fattispecie quali la *verberatio*, il *damnum iniuria datum* e il *furtum*, sarà negata l'azione a colui presso il quale si dica che sia stato praticato il gioco d'azzardo.

La previsione edittale è accompagnata da una precisazione di Ulpiano (D. 11.5.2):

«Item notandum, quod susceptorem verberatum quidem et damnum passum ubicumque et quandocumque non vindicat: verum furtum factum domi et eo tempore quo alea ludebatur, licet lusor non fuerit qui quid eorum fecerit, impune fit. Domum autem pro habitatione et domicilio nos accipere debere certum est».

Il giurista illustra luoghi, tempi e condotte interessati dalla *denegatio actionis* preannunciata dal *praetor* in danno di quanti possano definirsi 'susceptores'.

<sup>13</sup> C. 3.43.1.1: «Imperator Justinianus Commodis igitur subiectorum providere cupientes hac generali lege decernimus, ut nulli liceat in privatis seu publicis locis ludere neque in specie neque in genere: et si contra factum fuerit, nulla sequatur condemnatio, sed solutum reddatur et competentibus actionibus repetatur ab his qui dederunt vel eorum heredibus aut his neglegentibus a patribus seu defensoribus locorum» [a. 529 d. C.] 14 Oltre ai già segnalati A. BOTTIGLIERI, Il gioco d'azzardo in diritto romano, in F. LUCREZI (a cura di), Minima de poenis, vol. I, Napoli, 2015, 45 ss. e G. IMPALLOMENI, In tema di gioco, in Sodalitas. Scritti in onore di Antonio Guarino, Napoli, 1984, 2331 ss. possono menzionarsi ID., Il regime del gioco nel corpus iuris in relazione con alcune codificazioni europee, Vienna - Manz, 1993; C. MANENTI, Del giuoco e della scommessa dal punto di vista del diritto romano e moderno, Appendice ai §§ 757-762 di CH. F. GLUCK, Ausführliche Erläuterung der Pandekten nach Hellfeld, Palm, Erlangen, 1796-1830, tr. it. Commentario alle Pandette, lib. XI, Milano, 1903; E. QUINTANA ORIVE, D. 11.5 (De aleatoribus) y C. 3.43 (De aleae lusu et aleatoribus): Precedentes romanos del contrato de juego, in Anuario Jurídico y Económico Escurialense, XLII, 2009, 17 e ss.; J. G. CAMINAS, Sobre los "quadruplatores", in Studia et Documenta Historiae Iuris. 50, 1984, 472 ss.; A. POLLERA, In tema di repressione del gioco d'azzardo: dati e problemi, in Studi per Luigi De Sarlo, Milano 1989, 323 ss.; E. NARDI. Monobolo & C., Milano, 1991; M. J. DIAZ GOMEZ, El origen histórico del contrato de juego, in Derecho y Conocimiento, Vol.2, Universidad de Huelva, 2003, 285 ss.; S. B. FARIS, Changing Public Policy and the Evolution of Roman Civil and Criminal Law on Gambling, in UNLV Gambling Law Journal, 3, 2012, 199 e ss..

Non fornisce però particolari delucidazioni sull'identità esatta dei sanzionati, profilo la cui definizione è preliminare a qualunque ulteriore riflessione.

In argomento possono accreditarsi almeno tre ipotesi alternative.

Una prima suggerisce di chiamare in causa i tenutari di bische<sup>15</sup>, solitamente occultate in *cauponae* o *popinae*<sup>16</sup>.

La prospettazione è suffragata da alcune risultanze archeologiche, la più significativa delle quali è stata forse rinvenuta nella c.d. *Caupona di Salvius* a Pompei. Si tratta di due scenette affrescate che danno conto di una lite tra giocatori di dadi generata dalla discordante interpretazione del risultato di un lancio. L'alterco è sedato dal gestore della taverna che si affretta a spingere i due figuri in strada, con l'evidente scopo di evitare che la rissa possa avere conseguenze spiacevoli per sé ed il locale che ha in conduzione<sup>17</sup>.

La qualificazione proposta, pur nel silenzio dei suoi sostenitori, sembra riposare sulla circostanza che al verbo *suscipere* può farsi ricorso per designare l'assunzione di un incarico e, per estensione, lo svolgimento di un'attività di impresa<sup>18</sup>.

Questa accezione è agevolmente riscontrabile in ambito letterario. Un esempio tra tutti ce lo fornisce Quintiliano in *Instit. or.* 12.9.6 -8:

«[...]Finem tamen hunc praestabit orator, ut videatur optimam causam optime egisse. Illud certum erit neminem peius agere quam qui displicente causa placet; necesse est enim extra causam sit quod placet. [7] Nec illo fastidio laborabit orator non agendi causas minores, tanquam infra eum sint aut detractura sit opinioni minus liberalis materia. Nam et suscipiendi ratio iustissima est officium, et optandum etiam ut amici quam minimas lites habeant; et abunde dixit bene, quisquis rei satisfecit. [8] At quidam, etiamsi forte susceperunt negotia paulo ad dicendum tenuiora, extrinsecus adductis ea rebus circumlinunt ac, si defecerint alia, conviciis implent vacua causarum, si contingit, veris, si minus, fictis, mode sit materia ingenii mereaturque clamorem dum dicitur».

Nel passo, l'Autore argomenta contro la falsa concezione secondo la quale l'esercizio dell'oratoria possa svolgersi a pieno unicamente nel patrocinare cause importanti. A tale luogo comune contrappone l'importanza di presentare adeguatamente il proprio caso affinchè questo incontri approvazione e seguito. Quindi, mette in guardia sul fatto che taluni, pur difendendo ragioni per le quali ci sarebbero spazi angusti per l'eloquenza (*«etiamsi forte susceperunt negotia paulo ad dicendum tenuiora»*), le abbelliscono con argomenti non pertinenti e colmano le lacune del ragionamento con insulti.

<sup>15</sup> Tra gli altri, IMPALLOMENI, *In tema di gioco*, cit., 2335; QUINTANA ORIVE, *D. 11.5 (De aleatoribus), cit.*, pag. 24; S. B. FARIS, *Changing Public Policy*, cit., 204.

<sup>16</sup> Trattasi di tipologie di *taberna*. Le *cauponae*, a differenza delle *popinae*, potevano di solito offrire anche alloggio ai viaggiatori. Per un approfondimento v. N. MONTEIX, Cauponae, popinae *and*" thermopolia" *standard literary and historiographic Pompeian reality*, in *Contributi di archeologia vesuviana*, III, Roma, 2007, 119 ss.; F. GROSSI, *Bar, fast food e tavole calde: nomi e funzioni dei locali di ristoro nelle città romane dell'Impero*, in *Lanx. Rivista della Scuola di Specializzazione in Archeologia dell'Università degli Studi di Milano*, 9, 2011, 1 ss. 17 Si fa menzione dell'illustrazione, ad esempio, in C. JIMÈNEZ CANO, *Estudio preliminar sobre los juegos de mesa en Hispania*, in *Antesteria*, 3, 2014, 125 ss.

<sup>18</sup> Il primo significato accordato alla voce 'Susceptor' in W. FREUND, Grand dictionnaire de la langue latine, Paris, 1883, è proprio quello di 'entrepreneur', imprenditore (pag. 385).

Un oratore può dirsi *susceptor*, quindi, nella misura in cui si fa carico della responsabilità di perorare - prendere su di sé - le ragioni di una parte. In questo modo si onera dello svolgimento di una serie di attività propedeutiche al raggiungimento di un risultato, costituito dalla raccolta di consenso rispetto a una tesi.

La trasposizione tecnico-giuridica del concetto può leggersi nel noto D. 44.7.5, dove viene illustrata la liceità della *negotiorum gestio*<sup>19</sup> con riferimento all'amministrazione di un affare altrui senza il preventivo rilascio di un mandato (*«sine mandatu suscipere negotiorum administrationem»*):

«Sed neque ex contractu neque ex maleficio actiones nascuntur: neque enim is qui gessit cum absente creditur ante contraxisse, neque ullum maleficium est sine mandatu suscipere negotiorum administrationem: longe magis is, cuius negotia gesta sunt, ignorans aut contraxisse aut deliquisse intellegi potest: sed utilitatis causa receptum est invicem eos obligari».

Anche in questo caso, il *suscipere* è intrinsecamente collegato all'agire per una finalità prefissata.

La dottrina che ritiene che i *susceptores* evocati in materia alearia siano i gestori di case da gioco valorizza dunque l'aspetto più dinamico del significato del lemma impiegato da Ulpiano.

In contrapposizione a quanto sinora discusso, i destinatari della disposizione pretoria riportata in D. 11.5.1 pr. sono stati anche identificati con i custodi della posta in gioco, e quindi con una classe di individui allo stesso tempo diversa e più ampia degli imprenditori dell'azzardo di cui si è appena detto<sup>20</sup>.

In questo senso può farsi valere che tra i significati di *suscipere* vi sia, tra l'altro, proprio quello di raccogliere e custodire cose inanimate, secondo l'uso riscontrabile, tra l'altro, in *Paul. Sent.* 5.3.2.:

«Quidquid ex incendio ruina naufragio navique expugnata raptum susceptum suppressumve erit, eo anno in quadruplum eius rei, quam quis suppresserit celaverit rapuerit, convenitur, postea in simplum».

Il frammento richiama l'applicazione di una sanzione *in quadruplum* entro l'anno, quindi successivamente *in simplum*, ai danni di chi sia colpevole della sottrazione, («quidquid raptum»), custodia («susceptum») o soppressione («suppressumve») di cose provenienti da incendi, crolli, naufragi o navi conquistate.

<sup>19</sup> Circa la gestione d'affari altrui in diritto romano rimandiamo, tra gli altri, ad A. CENDERELLI, La negotiorum gestio: Corso esegetico di diritto romano. I. Struttura, origini, azioni, Torino, 1997; G. FINAZZI, Ricerche in tema di negotiorum gestio, azione pretoria ed azione civile, I, Napoli, 1999; ID., Ricerche in tema di negotiorum gestio, II. 1. Requisiti delle actiones negotiorum gestorum, Cassino, 2003; G. NICOSIA, voce 'Gestione di affari altrui' (storia), in Enciclopedia del Diritto, XVIII, Varese, 1969, 628 ss.; F. GALLO, Per la ricostruzione e l'utilizzazione della dottrina di Gaio sulle obligationes ex variis causarum figuriis, in Bullettino dell'Istituto di Diritto Romano 'Vittorio Scaloja', 76, 1973, 171 ss.; P. STEIN, The Nature of Quasi Delictual Obligations in Roman Law, in Revue internationale des droits de l'antiquité, 5, 1958, 563 ss.; E. BETTI, Appunti di teoria dell'obbligazione in diritto romano, Roma, 1958.

<sup>20</sup> S. SCHIPANI (A CURA DI), *Iustiniani Digesta Seu Pandectae. Testo e traduzione*, vol. II: 5 -11, Milano, 2005, 362.

Sono poi notoriamente designati come *susceptores* quanti, nel tardo impero, partecipavano dell'amministrazione finanziaria avendo la responsabilità di ricevere il pagamento di tributi in danaro o natura. Ad essi fanno riferimento le costituzioni riportate in C. 10.72.

Del resto, la pratica dei giocatori o scommettitori di consegnare ad un terzo il premio pattuito perché, all'esito della competizione, ne garantisse il trasferimento al vincitore costituisce il presupposto del caso illustrato in D. 19.5.17.5 (Ulp. 28 ad ed.):

«Si quis sponsionis causa anulos acceperit nec reddit victori, praescriptis verbis actio in eo competit [...]»<sup>21</sup>.

Nel passo, riportato solo quanto all'*incipit*, si richiama la disponibilità di un *actio praescriptis verbis* contro chi abbia ricevuto degli anelli dagli scommettitori («*sponsionis causa*») e si rifiuti di renderli alla parte vittoriosa.

La polisemia dei lemmi *suscipere* e *susceptor*, tuttavia, è tale da consentire risultati esegetici sicuramente più interessanti se, delle loro numerose accezioni, si valorizza quella che riguarda il garantire accoglienza e riparo alle persone, specie in connessione con la commissione di illeciti.

È questo l'uso riscontrabile in D. 47.2.48.2-3 (Ulp. 42 ad Sab.):

«Qui ex voluntate domini servum recepit, quin neque fur neque plagiarius sit, plus quam manifestum est: quis enim voluntatem domini habens fur dici potest? [3] Quod si dominus vetuit et ille suscepit, si quidem non celandi animo, non est fur, si celavit, tunc fur esse incipit. Qui igitur suscepit nec celavit etsi invito domino, fur non est».

Il frammento illustra con lucido schematismo i limiti di configurabilità del furto dello schiavo precisando che chi ha ne ha accolto (*«recepit»*) uno secondo la volontà del padrone, non è ladro (*«fur)»* né plagiario<sup>22</sup>. Neppure può dirsi ladro se, malgrado il divieto del dominus, lo abbia accolto (*«suscepit»*) ma senza l'intenzione di nasconderlo. E' invece incolpabile di furto da quando cominci ad occultarlo.

Nell'economia del discorso, può richiamarsi utilmente anche Pauli Sent. 5.3.4:

«Receptores adgressorum itemque latronum eadem poena adficiuntur, qua ipsi latrones: sublatis enim susceptoribus grassantium cupido conquiescit».

Il passo si sofferma sulla necessità che coloro che garantiscono riparo all'autore di aggressioni o razzie subiscano la medesima pena del reo perché, azzerato il numero dei soggetti disponibili a prestargli rifugio («sublatis enim susceptoribus»), possa placarsi l'impulso all'azione illecita.

\_

<sup>21</sup> Il testo è analizzato da IMPALLOMENI, *In tema di gioco*, cit. 2332 ss. il quale ravvisa che «[i]l negozio di gioco, nel caso la *sponsio*, non deve ritenersi invalido ancorché vietato. Diverrebbe invalido qualora sfociasse nella turpitudine. Dunque, le sanzioni sia d'ordine privatistico, come la *denegatio actionis*, l'*exceptio* e la ripetibilità del pagato, sia d'ordine pubblicistico come eventuali ammende, dovevano operare all'esterno di esso, senza colpirne la validità».

<sup>22</sup> Sul plagium, da ultimo, v. F. LUCREZI, L'asservimento abusivo in diritto ebraico e romano, Studi sulla 'Collatio' V, Torino, 2010.

Significativamente, sia con riferimento allo schiavo altrui che all'adgressor o al latro, l'azione di suscipere si compie contro la volontà o le disposizioni di chi, dominus o autorità pubblica, è nella posizione di poterla vietare.

Applicando il senso da ultimo illustrato al frammento ulpianeo del De aleatoribus è possibile prospettare che, almeno in epoca più risalente, i susceptores colpiti da denegatio actionis potessero individuarsi in tutti coloro che accordavano rifugio ai lusores, pure se ciò avvenisse in maniera occasionale e senza che risultasse necessaria la derivazione di un lucro o la presa in consegna della posta in gioco.

La sanzione pretoria era dunque destinata a colpire chiunque, anche solo per ragioni di malintesa o consapevole cortesia ed ospitalità, facilitasse la diffusione dell'azzardo consentendone la pratica presso luoghi che rientravano nella sua disponibilità, ivi compresa la propria dimora.

La ricostruzione sembra potersi avvantaggiare di un numero di riscontri più ampio di quelle concorrenti.

A suo favore possono anzitutto invocarsi i termini assolutamente generici con cui Ulpiano ci tramanda la disposizione edittale ('Si quis eum, apud quem alea lusum esse dicetur [...]'), invero incompatibili con la circoscrizione dei suoi effetti ad una data categoria di soggetti.

Milita nello stesso senso la menzione dell'habitatio tra i luoghi in cui è tollerato il furto che sia perpetrato durante una partita.

Soccorre, poi, un frammento plautino, tratto da Mil. Glor. II, 164-165, che richiama la vigenza, tra la fine del III e l'inizio del II secolo a.C., di un non meglio circostanziato divieto di giocare d'azzardo anche in ambito domestico, nelle occasioni conviviali:

> «Atque adeo, ut ne legi fraudem faciant aleariae, Adcuratote ut sine talis domi agitent conuiuium».

A riprova della permanenza di fortissime esigenze di contrasto del fenomeno dell'alea, lo stesso divieto è ricavabile dalla previsione giustinianea «ut nulli liceat in privatis seu publicis locis ludere», riportata in C. 3.43.1.1 e datata 529 d.C..

A detrimento di quanto argomentato, non potrebbe tuttavia invocarsi l'eccezione riportata in D. 11.5.4 pr. («Quod in convivio vescendi causa ponitur, in eam rem familia ludere permittitur») per un duplice ordine di motivi.

Anzitutto, come osservato da Impallomeni, la deroga al divieto di giocare d'azzardo in occasioni conviviali non troverebbe fondamento in un testo normativo ma sarebbe stata attinta da una consuetudine interpretativa<sup>23</sup>. Dovendosi ragionevolmente escludere che Plauto potesse avere interesse a menzionare divieti che i suoi spettatori avrebbero chiaramente percepito come fantasiosi<sup>24</sup>, è lecito immaginare che detta consuetudine si sia imposta solo a

<sup>23</sup> IMPALLOMENI, In tema di gioco, cit. 2339 ss.

<sup>24</sup> Tra quanti ritengono che Plauto sia fonte attendibile per la ricostruzione degli istituti del diritto romano

possono includersi, senza pretesa di esaustività: M. BERCEANU, La vente consensuelle dans les comedies de Plaute, Parigi, 1907; E. COSTA, Il diritto privato romano nelle commedie di Plauto, Torino, 1890; L. PERNARD, Le droit romain et le droit grec dans le théâtre de Plaute et de Térence, Lione, 1900; J. VAN KAN, La possession dans les comedies de Plaute, in Mélanges de droit romain dédiés a G. Cornil, II, Gand-Parigi, 1926, 3 ss.; E. VOLTERRA, Studio sull''arrha sponsalicia', in Rivista Italiana per le Scienze Giuridiche, 2, 1927, 581 ss.; C. Tomulescu, Observations sur la terminologie juridique de Plaute, in Sodalitas. Scritti in onore di Antonio Guarino, VI, Napoli, 1984, 2771 ss. .

partire dall'ultimo secolo e mezzo della *res publica*, comunque dopo il 205 a.C., anno presumibile di composizione del *Miles gloriosus*<sup>25</sup>.

In secondo luogo, la deroga non avrebbe comunque riguardato qualunque tipo di giocata svolta *in convivio* ma unicamente quelle *vescendi causa*, la cui posta, cioè, fosse consistita in una modesta cena o un bicchiere di vino all'osteria<sup>26</sup>.

## 3. Gli ambiti di operatività della denegatio actionis richiamata in D. 11.5.1. pr.

La sanzione stabilita dall'editto per i *susceptores* consiste nel diniego dell'azione per il caso in cui restassero vittima di *verberatio*, *damnum iniuria datum* e *furtum*.

Nel bilanciamento tra diritto e valori, la deprecabilità del comportamento di quanti accordino ai *lusores* un riparo è ritenuta dal *praetor* giusta causa per rifiutare loro protezione. Come è stato osservato: «Il pretore esponeva in pratica coloro presso i quali si praticava il gioco d'azzardo (allo scopo di reprimerne l'attività illecita) al rischio di subire determinati delitti senza alcuna possibilità di tutela, in quanto già escludeva a priori la concessione nei loro riguardi delle azioni relative a tali delitti»<sup>27 28</sup>.

Le aggressioni per le quali al *susceptor* non è accordata l'azione sono dirette contro beni primari quali l'integrità fisica e il patrimonio e rientrano nei quattro delitti emblematici della tradizione gaiana<sup>29 30</sup>.

La designazione di *verberatio*<sup>31</sup> e *damnum iuria datum*<sup>32</sup> non può ritemersi casuale, trattandosi di condotte che potevano prevedibilmente trovare realizzazione tanto in occasione di diverbi

<sup>25</sup> Per la proposta di datazione v. M. ACCI PLAUTI, *Miles gloriosus, Edizione critica con introduzione e commento di E. Cocchia*, Torino, 1893 dove si ipotizza un anno tra il 206 e il 205 a.C. (pag. III) ed E. PARATORE, *La letteratura latina dell'età repubblicana e augustea*, Milano, 1993, che propende per il 205 a.C. (pag. 43).

<sup>26</sup> IMPALLOMENI, Il regime del gioco, cit. pag. 649.

<sup>27</sup> A. METRO, La «denegatio actionis», Milano, 1972, 112 ss.

<sup>28</sup> Le modalità attraverso le quali trovava espressione il diniego di azione restano dibattute. Alcuni autori sostengono che in materia vigesse libertà di forme, ben potendo il magistrato limitarsi ad un atteggiamento di mera renitenza. In questo senso v. C. A. CANNATA, *Profilo istituzionale del processo privato romano*, *II: il processo formulare*, Torino, 1982, 162; A. GUARINO, *Diritto privato romano*, Napoli, 2001, 217 nt. 11.3.3.; F. FASOLINO, 'Postulare iudicem', in L. GAROFALO (a cura di), *Il giudice privato nel processo civile romano*. *Omaggio ad Alberto Burdese*, II, Padova, 2012, 261 nt. 25. Dottrina non meno autorevole propende per l'emissione di un provvedimento di natura decretale, tra cui A. METRO, *La «denegatio actionis»*, cit., 161 nt. 201; ID., *Decreta praetoris e funzione giudicante*, in *Ius Antiquum*, 6, 2000, 69 ss., M. TALAMANCA (a cura di), *Lineamenti di storia del diritto romano*, Milano, 1989, 146; F. GALLO, *Un nuovo approccio per lo studio del* ius honorarium, in *Studia et Documenta Historiae Iuris*, 62, 1996, 58 ora anche in ID., *L* 'officium *del pretore nella produzione e applicazione del diritto. Corso di diritto romano*, Torino, 1997, 125; G. MANCUSO, *Decretum praetoris*, in *Studia et Documenta Historiae Iuris*, 63, 1997, 381; S. SCIORTINO, «Denegare actionem», decretum *e* intercessio, in *Annali del seminario giuridico dell'Università degli Studi di Palermo*, 55, 2012, 659 ss.

<sup>29 «</sup>Transeamus nunc ad obligationes, quae ex delicto nascuntur, ueluti si quis furtum fecerit, bona rapuerit, damnum dederit, iniuriam commiserit» (Gai Inst. 3.182).

<sup>30</sup> Per tutti v. F. BELLINI, Delicta e crimina nel sistema quiritario, Padova, 2012.

<sup>31</sup> Quanto alla fattispecie, D. 47.10.5.1 ci informa che la *verberatio* ricorreva quando si percuotesse altri in modo da arrecare dolore, dovendosi parlare altrimenti di *pulsatio*.

<sup>32</sup> La repressione del danneggiamento quale *delictum* fu introdotta, nel corso del III sec. a. C., dai capitoli primo e terzo della *lex Aquilia de damno*. L'intervento normativo in questione è stato oggetto di scrutinio sotto numerosi aspetti. Della vastissima letteratura prodotta a riguardo, ci limitiamo a segnalare: G. VALDITARA, *Damnum iniuria datum*, in J. APARICIO (a cura di), *Derecho Romano de Obligaciones. Homenaje al profesor José Luis Murga Gener*, Madrid, 1994, 825 ss.; ID., *Sulle origini del concetto di* damnum, Torino, 1998; ID.,

sorti per motivi di gioco quanto di successive rappresaglie. L'efficacia deterrente della *denegatio actionis* è quindi preservata stabilendo che essa operi quale che sia il tempo e il luogo di commissione del fatto lesivo.

La tolleranza verso il *furtum* perpetrato *in domo* durante lo svolgimento del gioco può ritenersi di interesse secondario solo adottando la prospettiva dell'uomo contemporaneo, che ritiene intangibile anzitutto il bene salute e, solo subordinatamente, le proprie sostanze.

Nel contesto in cui è partorita, la previsione edittale è di singolare gravità, attesa la rilevanza di ordine sacrale e laico assegnata alla casa. Questa costituiva, per retaggio ancestrale, la sede dei Lari protettori della famiglia, una sorta di recinto sacro<sup>33</sup>. Al tempo stesso integrava il riferimento territoriale di esplicazione dei poteri del *pater familias*<sup>34 35</sup>.

Damunm iniuria datum, Torino, 2005; C.A. CANNATA, Delitto e obbligazione, in Atti del convegno internazionale di Diritto Romano. Copanello 4-7 giugno 1990, Napoli, 1992, 37 ss.; S. SCHIPANI, Responsabilità 'ex lege Aquilia'. Criteri di imputazione e problema della 'culpa', Torino, 1969; Id., Contributi romanistici al sistema della responsabilità extracontrattuale, Torino, 2009; A. BIGNARDI, Teoph. Par. 4.3.15: ancora sulla data della lex Aquilia, in Annali dell'Università di Ferrara – Scienze Giuridiche, III, 1989, 3 ss.; A. Biscardi, Sulla data della lex Aquilia, in Scritti in memoria di Antonio Giuffré, I, 1967, 77ss.; B. PERRIN, Le caractère subjectif dell'«iniuria» aquiliana à l'epoque classique, in Studi in Onore di Pietro De Fracisci, IV, 1956, 263 ss.; M. F. Cursi, Iniuria cum damno. Antigiuridicità e colpevolezza nella storia del danno aquiliano, Milano, 2002; F.M. de Robertis, Damnum iniuria datum. Trattazione della responsabilità extracontrattuale nel diritto romano con particolare riguardo alla lex Aquilia de damno, Bari, 2000; F. Lucrezi, La responsabilità aquiliana tra criterio oggettivo e soggettivo nell'esperienza antica e moderna, in Index. Quaderni Camerti di Studi Romanistici, vol. 30, 2002,199 ss. .

33 Sulla possibilità che la casa accresca la propria aura sacrale in ragione della persona che la occupa o delle attività che vi sono svolte si esprime con particolare enfasi Cic., *De or.* 1,45,200: «*Est enim sine dubio domus iuris consulti totius oraculum civitatis* [...]». In tema cfr. F. D'IPPOLITO, *Sulla giurisprudenza medio repubblicana*, Napoli, 1988.

34 Sulla genesi del principio in discussione, anche per quanto concerne i risvolti di natura processuale, v. O. LICANDRO, *Domicilium. Il principio dell'inviolabilità dalle XII Tavole all'età tardoantica. Lezioni di esegesi*, Torino, 2009 e ID., *Domicilium habere. Persona e territorio nella disciplina del domicilio romano*, Torino, 2004.

35 Le modalità di svolgimento della risalente quaestio lance et licio, prevista proprio in tema di furtum conceptum, testimoniano l'assoluto rispetto serbato verso sede del nucleo familiare e di quanto in essa vi si trovava. E' Gai. 3.192.193 a descrivere questa procedura di ispezione della dimora del presunto ladro da parte del derubato. Il rituale imponeva che chi volesse cercare la cosa sottrattagli in casa altrui vi entrasse vestito di una semplice tunica legata in vita da un filo («nudus quaerat, licio cinctus») e con l'uso delle mani impedito da un piatto o da un disco che doveva reggere per tutto il tempo («lancem habens»). Sebbene il principio di inviolabilità della domus cedesse il passo, in occasione del sopralluogo, ad esigenze di giustizia, le formalità che ne accompagnavano lo svolgimento sembrano dirette ad evitare non solo che il derubato potesse a sua volta sottrarre beni nell'abitazione del presunto reo ma anche che la sua interazione con quell'ambiente fosse il più neutra possibile. Sulla procedura appunta l'attenzione, tra gli altri, A. PALMA, *Iura vicinitatis. Solidarietà e* limitazioni nel rapporto di vicinato in diritto romano dell'età classica, Torino, 1988, 89 ss. Più in generale, sul furtum si vedano M. PAMPALONI, Studi sopra il delitto di furto, in Bullettino dell'Istituto di Diritto Romano 'Vittorio Scaloja', 12, 1908, 205ss.; F. MESSINA VITRANO, Note intorno alle azioni 'in factum' di danno e di furto, contro il nauta, il caupo, lo stabularius, Palermo, 1909; P. HUVELIN, Études sur le furtum dans le très ancien droit romain I. Les sources, Lyon-Paris, 1915; V. ARANGIO RUIZ, La répression du vol flagrant et du non flagrant dans l'ancien droit romain, in Al Qanoun Wal Iqtisad, II, 1932, p. 109 ss.; poi pure in ID. Rariora, Roma, 1946, rist. Camerino 1970, 197 ss. e ID., Scritti di diritto romano, II, Napoli, 1974, 371 ss.; J. A. C. Thomas, Furtum and locatio-conductio, in The Irish jurist, 11, 1976, 170 ss., ID., Textbook of Roman Law, Amsterdam-New York-Oxford, 1976, 353 ss., O. F. ROBINSON, The Criminal Law of Ancient Rome, Baltimore, 1995, p. 23 ss., M. Marrone, Istituzioni di diritto romano, Palermo, 1999, 522 ss.; F. Amarelli, L. De GIOVANNI, P. GARBARINO, A. SCHIAVONE, U. VINCENTI, Storia del diritto romano, Torino, 2000, 261 ss., D. DALLA, R. LAMBERTINI, Istituzioni di diritto romano, Torino, 2001, 386 ss., A. GUARINO, Diritto privato Università degli Studi di Salerno

Rispetto ai susceptores, Ulpiano, superando l'opinione di Pomponio, chiarisce che il diniego pretorio non poteva ritenersi limitato all'actio furti, come ritenuto da quel giurista, ma si estendeva «ad exhibendum velit agere vel vindicare vel condicere» (D. 11.5.1.3).

L'espressa equiparazione tra habitatio e domicilium, effettuata in D. 11.5.2 allo scopo di chiarire l'estensione del diniego di tutela avverso le azioni furtive è significativamente speculare a quanto Labeone dichiara a commento dell'iniuria di vi introire in alienam domum perseguita dalla lex Cornelia de iniuriis: «Domum accipere debemus non proprietatem domus, sed domicilium. Quare sive in propria domus, quis habitaverit sive in conducto vel gratis sive hospitio receptus, haec lex locum habebit» (D. 47.10.5.2).

In sostanza, il pretore nega al *suceptor* protezione con riferimento a quegli stessi luoghi la cui intangibilità è presupposta dall'intervento legislativo sillano in materia di intrusioni violente e non autorizzate.

## 4. Osservazioni conclusive

Benchè in D. 11.5.1.1 venga espressamente affermato che gli aleatores e chi li agevola nel vizio sono da ritenersi esseri abbietti in egual misura<sup>36</sup>, il trattamento sanzionatorio riservato ai secondi si mostra di gran lunga deteriore.

A differenza di quanto osservato per i suceptores, i partecipanti alla partita sono esposti unicamente a conseguenze di ordine patrimoniale, restando perseguibile, ad esempio, la rapina che subiscano su iniziativa dell'avversario.

Le ragioni di questa discriminazione non sono esplicitate dalla giurisprudenza e vanno probabilmente ricondotte ai meccanismi che presiedono il reciproco relazionarsi delle due

Una costituzione giustinianea sembra suggerire che il turpe rapporto tra giocatori e susceptores fosse interpretato come impari, poiché volgeva ad esclusivo pregiudizio per i primi:

C. 3.43.1 pr.: «Imperator Justinianus Alearum lusus antiqua res est et extra operas pugnantibus concessa, verum pro tempore prodiit in lacrimas, milia extranearum nominationum suscipiens, quidam enim ludentes nec ludum scientes, sed nominationem tantum, proprias substantias perdiderunt, die noctuque ludendo in argento apparatu lapidum et auro. consequenter autem ex hac inordinatione blasphemare conantur et instrumenta conficiunt. \* iust. a. demostheni eparcho praitorion.» [a. 529 d.C.].

L'imperatore testimonia di guardare con atteggiamento paternalistico a coloro che si dedicano ad attività ludiche in maniera compulsiva, sino a dissipare tutte le proprie sostanze. Perciò colloca al centro della ricognizione dei costi sociali dell'azzardo abbozzata nel provvedimento quelli che definisce ludentes nec ludum scientes. Questi ci vengono descritti come persone a tal punto soggiogate dal brivido del rischio da prendere parte al gioco

romano, Napoli, 2001, 985 ss., V. Giuffrè, Istituzioni di diritto romano. Corso, Napoli, 2001, p. 201 ss., L. PEPE, Ricerche sul furto nelle XII Tavole e nel diritto attico, Milano, 2004, P. FERRETTI, Complicità e furto nel diritto romano, Milano, 2005, I. FARGNOLI, Ricerche in tema di furtum. Qui sciens indebitum accipit, Milano, 2006; L. FASCIONE, Storia del diritto privato romano, Torino, 2006, pp. 138 ss. e 417 ss.; F. LUCREZI, Il furto di terra e di bestiame in diritto ebraico e romano. Studi sulla 'Collatio' VII, Torino, 2015.

<sup>36 «</sup>Si rapinas fecerint inter se collusores, vi bonorum raptorum non denegabitur actio: susceptorem enim dumtaxat prohibuit vindicari, non et collusores, quamvis et hi indigni videantur».

malgrado ignorino le regole da seguire, talvolta persino il nome dell'intrattenimento che stanno praticando. Tanta avventatezza non può che generare conseguenze nefaste sulla loro condotta morale (*«blasphemare conantur»*) e stabilità economica (*«instrumenta conficiunt»*). In quest'ottica chi, come i *susceptores*, facilita in maniera concreta e decisiva il radicarsi di passatempi deprecabili e dannosi incontra maggior rigore punitivo rispetto all'*aleator*, che sconta già il peso di essere vittima della debolezza umana.

**Abstract.** – Non tutti gli aspetti della disciplina del gioco d'azzardo nell'antica Roma possono dirsi adeguatamente sondati. Tra i profili trascurati può senz'altro annoverarsi quello relativo al trattamento riservato ai *susceptores*.

Il presente saggio intende formulare ipotesi quanto all'estensione di questa categoria di agevolatori e all'esatta portata delle disposizioni che la interessavano.

**Abstract.** – Not any side of gambling regulation in ancient Rome has been properly analyzed. Among neglected aspects we can certainly mention the treatment applied to *susceptores*. This essay means to provide hypotheses on the extent of such category of facilitators and the exact scope of pertaining norms.